

Bollettino di Vigilanza

Anno XIII n. 3/2025



Publicato il 30 aprile 2025



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. REGOLAMENTI.....	3
Regolamento n. 56 del 25 marzo 2025.....	5
Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.	5
2. PROVVEDIMENTI.....	15
2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	17
Provvedimento Prot. n. 0051538 del 11 marzo 2025	17
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di UniCredit S.p.A. delle partecipazioni di controllo, tramite Banco BPM S.p.A., pari al 100% del capitale sociale di Banco BPM Vita S.p.A. e di Vera Vita S.p.A. e delle partecipazioni qualificate indirette pari al 35% del capitale sociale di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. e Vera Assicurazioni S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio annunciata al mercato in data 25 novembre 2024. Provvedimento.....	17
Provvedimento Prot. n. 0060666 del 21 marzo 2025	18
Fideuram Vita S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed approvazione della modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Provvedimento.	18
Provvedimento Prot. n. 0063527 del 25 marzo 2025	19
Autorizzazione ad AXA S.A., ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 209/2005, ad acquisire, per il tramite di AXA Assicurazioni S.p.A., una partecipazione di controllo pari all'intero capitale sociale di Nobis Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, dell'intero capitale sociale di Nobis Vita S.p.A.. Provvedimento.....	19
Provvedimento Prot. n. 0063568 del 25 marzo 2025	20
Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.....	20
Provvedimento Prot. n. 0063569 del 25 marzo 2025	21
Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.....	21
Provvedimento Prot. n. 0063573 del 25 marzo 2025	22
Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici di gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Provvedimento.	22
Provvedimento Prot. n. 0063574 del 25 marzo 2025	23
Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.. Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.....	23
Provvedimento Prot. n. 0063575 del 25 marzo 2025	24
HDI Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del	

Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2. Provvedimento.....	24
2.2 MODIFICHE STATUTARIE	25
Provvedimento prot. n. 0063561/25 del 25 marzo 2025	25
AXA Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	25
Provvedimento prot. n. 0064993/25 del 26 marzo 2025	26
S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – Modifiche statutarie. ..	26
Provvedimento.	26
Provvedimento prot. n. 0065763/25 del 27 marzo 2025	27
Zurich Investments Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	27
3. IMPRESE IN LCA	29
3.1 AVVISO LIQUIDAZIONI	31
ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede a Milano.....	31
4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	33
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	35
5. ALTRE NOTIZIE	37
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da ALM. BRAND FORSIKRING A/S con sede legale in Danimarca allo stabilimento danese di GARD MARINE & ENERGY INSURANCE (EUROPE) AS con sede legale in Norvegia.....	39

1. REGOLAMENTI

Regolamento n. 56 del 25 marzo 2025

Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante all'articolo 31 disposizioni per il contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 9 agosto 2013, n. 110 recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante all'articolo 1, comma 3 la disciplina della autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474;

VISTO il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 199/93/CE, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;

CONSIDERATA l'opportunità di determinare il contenuto del modulo di denuncia di sinistro in conformità con i corrispondenti documenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire agli assicurati un adempimento semplificato e celere dell'obbligo di cui all'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private;

TENUTO CONTO del parere dell'Agenzia per l'Italia digitale prot. n. 152981 del 19 giugno 2024

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Certificato di assicurazione

- Art. 4 (Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione)
- Art. 5 (Contratti assunti in coassicurazione)
- Art. 6 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)
- Art. 7 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti)
- Art. 8 (Informazioni facoltative)
- Art. 9 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e documenti provvisoriamente equipollenti)
- Art. 10 (Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione su supporto cartaceo)

Capo III – Denuncia di sinistro

- Art. 11 (Modulo di denuncia di sinistro)
- Art. 12 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)
- Art. 13 (Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)
- Art. 14 (Compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico)
- Art. 15 (Altre informazioni)

Capo IV – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 16 (Abrogazioni)
- Art. 17 (Pubblicazione)
- Art. 18 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

- Allegato 1 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro)

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) “coassicuratrice delegataria” o “impresa delegataria”: l'impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell'interesse delle stesse;
 - c) “Codice dell'amministrazione digitale”: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
 - d) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

- e dei natanti;
- e) “contratto in coassicurazione”: il contratto relativo all’assicurazione di cui alla lettera a) sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1911 del codice civile, da più imprese di cui alla lettera f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
 - f) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - g) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale;
 - h) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata”: firme definite dall’articolo 3, punti 10, 11 del Regolamento eIDAS;
 - i) “natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione”: i natanti di cui all’articolo 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;
 - j) “prestatore di servizi fiduciari”: una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato, ivi compreso il servizio di creazione, convalida e conservazione di firme elettroniche di cui all’articolo 3, del Regolamento eIDAS, come richiamato dall’articolo 1, comma 1 bis, del Codice dell’amministrazione digitale;
 - k) “Regolamento eIDAS”: Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 199/93/CE, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024;
 - l) “rimorchi”: i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - m) “semirimorchi”: i veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai sensi dell’articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - n) “Stati esteri”: gli Stati membri dell’Unione europea o gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, nonché gli Stati terzi;
 - o) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che:
 - a) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
 - b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
 - p) “tecniche di vendita a distanza”: qualunque tecnica di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi;
 - q) “veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione”: i veicoli a motore di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

CAPO II

Certificato di assicurazione

Art. 4

(Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione)

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è comprovato da apposito certificato di assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria.
2. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con sé il certificato di assicurazione e lo esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.

Art. 5

(Contratti assunti in coassicurazione)

1. Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido anziché in proporzione della rispettiva quota ed è stata individuata una coassicuratrice delegataria, sul certificato di assicurazione è indicata la denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se le imprese coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici.

Art. 6

(Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)

1. Per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione il certificato di assicurazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, numero di iscrizione nell'albo delle imprese tenuto dall'IVASS o negli elenchi annessi a tale albo e le altre indicazioni prescritte dall'articolo 2250 del codice civile;
 - b) nome, ovvero denominazione o ragione sociale o ditta, e domicilio o residenza o sede del contraente;

- c) tipo del veicolo;
 - d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di identificazione del telaio e del motore;
 - e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
 - f) numero del contratto di assicurazione;
 - g) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario iscritto nella sezione A del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto dalla stessa autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce;
 - h) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, nel caso in cui il certificato di assicurazione sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica. 24 novembre 2001, n. 474 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.
 3. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli di cui al comma 2 indica quale periodo di assicurazione un periodo non superiore a quello di validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
 4. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano muniti di targa provvisoria indica quale periodo di assicurazione un periodo non superiore a quello di validità del foglio di via.
 5. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli spediti in Italia da altro Stato membro o dall'Italia in altro Stato membro ai fini di importazione o esportazione definitiva indica quale periodo di assicurazione un periodo massimo di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 1, lett. fff, n. 4-bis del decreto.
 6. Per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.

Art. 7

(Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti)

1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e h), nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 8

(Informazioni facoltative)

1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 7 in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione, in numero e secondo modalità tali da non ingenerare confusione in ordine alla denominazione e sede dell'impresa di assicurazione che presta la garanzia.

Art. 9

(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e documenti
provvisoriamente equipollenti)

1. A norma dell'articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione è rilasciato al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, il suddetto documento è fatto pervenire al contraente entro il medesimo termine secondo le modalità di cui all'articolo 75 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
2. Il rilascio del certificato di assicurazione avviene a scelta del contraente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta, di cui l'impresa conserva traccia, può essere in ogni momento modificata dal contraente.
3. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione, la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione anche nel caso in cui sia trasmessa per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione, la dichiarazione rilasciata dall'impresa, attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.
4. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 3 devono essere desumibili la denominazione dell'impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.
5. Le imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 3:
 - a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione;
 - oppure
 - b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.
6. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 3 sono conservati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10

(Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione su supporto cartaceo)

1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui si sia deteriorato, sia stato sottratto, smarrito o distrutto.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest'ultimo.
3. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce all'impresa il certificato di assicurazione deteriorato.
4. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione, il contraente fornisce all'impresa la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità o, qualora previsto nelle condizioni di polizza, una dichiarazione circa l'evento

accaduto.

5. Il rilascio del duplicato è oggetto di registrazione da parte dall'impresa. Sul certificato di assicurazione è apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».

CAPO III - Denuncia di sinistro

Art. 11

(Modulo di denuncia di sinistro)

1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello riportato nell'allegato 1 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro).
2. Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario.

Art. 12

(Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)

1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modello di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)

1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto, nonché, su richiesta del contraente o dell'assicurato, in occasione di ogni denuncia di sinistro.
2. La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, a scelta del contraente, di cui l'impresa conserva traccia, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
3. Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall'impresa in qualunque momento il modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo ovvero su altro supporto durevole.

Art. 14

(Compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico)

1. Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con

modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi.

3. Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.
4. Le imprese di assicurazione adottano idonee misure per garantire al contraente e all'assicurato l'acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso.
5. L'adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico non autorizza la diffusione di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 15

(Altre informazioni)

1. Al modulo di cui all'articolo 11 è aggiunto un foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 1 (Altre Informazioni), contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di cui all'articolo 11 mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.

Art. 17 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

Art. 18 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese adempiono agli obblighi di cui all'articolo 14 entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento Prot. n. 0051538 del 11 marzo 2025

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di UniCredit S.p.A. delle partecipazioni di controllo, tramite Banco BPM S.p.A., pari al 100% del capitale sociale di Banco BPM Vita S.p.A. e di Vera Vita S.p.A. e delle partecipazioni qualificate indirette pari al 35% del capitale sociale di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. e Vera Assicurazioni S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio annunciata al mercato in data 25 novembre 2024. Provvedimento

UniCredit S.p.A., con istanza del 13 dicembre 2024, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione delle partecipazioni di controllo, tramite Banco BPM S.p.A., pari al 100% del capitale sociale di Banco BPM Vita S.p.A. e di Vera Vita S.p.A. e delle partecipazioni qualificate indirette pari al 35% del capitale sociale di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. e Vera Assicurazioni S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio comunicata al mercato in data 25 novembre 2024.

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria è stata accertata, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza UniCredit S.p.A., ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad acquisire le partecipazioni di controllo, tramite Banco BPM S.p.A., pari al 100% del capitale sociale di Banco BPM Vita S.p.A. e di Vera Vita S.p.A. e le partecipazioni qualificate indirette pari al 35% del capitale sociale di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. e Vera Assicurazioni S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio comunicata al mercato in data 25 novembre 2024.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0060666 del 21 marzo 2025

Fideuram Vita S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed approvazione della modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Provvedimento.

Fideuram Vita S.p.A., con comunicazione del 3 febbraio 2025, ha formulato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l'approvazione della modifica dell'art. 4 dello statuto sociale concernente i rami esercitati, deliberata dall'assemblea straordinaria del 31 gennaio 2025.

Ad esito dell'istruttoria, questo Istituto ha accertato:

- ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 20 del Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008 n. 10, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo IV;
- ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008 n. 14, che la modifica statutaria non contrasta con la sana e prudente gestione.

In relazione a quanto accertato l'Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Fideuram Vita S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'Istituto inoltre approva, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la modifica apportata all'art. 4 dello statuto sociale. Ai sensi dell'art. 2436 del codice civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0063527 del 25 marzo 2025

Autorizzazione ad AXA S.A., ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 209/2005, ad acquisire, per il tramite di AXA Assicurazioni S.p.A., una partecipazione di controllo pari all'intero capitale sociale di Nobis Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, dell'intero capitale sociale di Nobis Vita S.p.A.. Provvedimento.

Con istanza dell'11 dicembre 2024 AXA S.A. ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione, per il tramite di AXA Assicurazioni S.p.A., di una partecipazione di controllo pari all'intero capitale sociale di Nobis Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, dell'intero capitale sociale di Nobis Vita S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

In relazione a ciò, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, questo Istituto autorizza AXA S.A. ad acquisire, per il tramite di AXA Assicurazioni S.p.A., una partecipazione di controllo pari all'intero capitale sociale di Nobis Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, dell'intero capitale sociale di Nobis Vita S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0063568 del 25 marzo 2025

Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.

Con lettera del 28 gennaio 2025 Generali Italia S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 500 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Generali Italia S.p.A. al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 500 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0063569 del 25 marzo 2025

Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.

Con lettera del 28 gennaio 2025 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 150 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Alleanza Assicurazioni S.p.A. al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 150 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0063573 del 25 marzo 2025

Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici di gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione pervenuta il 16 gennaio 2025 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., in qualità di ultima società controllante italiana del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento n. 63573 del 25 marzo 2025 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45-sexies, comma 7, e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219, 220 e 338 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo, a partire dalle valutazioni al 31 dicembre 2024, dei parametri specifici di gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo per i rischi di tariffazione e di riservazione relativi al segmento Health NSLT 1 – Assicurazione e riassicurazione proporzionale per le spese mediche, di cui all'Allegato XIV al Regolamento Delegato UE 2015/35.

Provvedimento Prot. n. 0063574 del 25 marzo 2025

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.. Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, pervenuta il 16 gennaio 2025 da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento n. 63574 del 25 marzo 2025 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45-*sexies*, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo, a partire dalle valutazioni al 31 dicembre 2024, dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di tariffazione e di riservazione nel segmento Health NSLT 1 – Assicurazione e riassicurazione proporzionale per le spese mediche, di cui all'Allegato XIV al Regolamento Delegato UE 2015/35.

Provvedimento Prot. n. 0063575 del 25 marzo 2025

HDI Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2. Provvedimento.

Con lettera del 19 dicembre 2024 HDI Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso anticipato di un prestito subordinato di durata decennale classificato tra gli elementi di fondi propri di base di livello 2 di importo pari a € 25 milioni, sottoscritto da Primavera Intermediate Holding S.à.r.l. in data 30 marzo 2020, successivamente trasferito a Athora Lux Invest S.C.SP. Multi Credit Strategy.

Al riguardo avuto presente l'esito dell'istruttoria si accerta, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei suddetti fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza HDI Assicurazioni S.p.A. al rimborso anticipato del prestito subordinato pari a € 25 milioni, sottoscritto da Primavera Intermediate Holding S.à.r.l. e successivamente trasferito a Athora Lux Invest S.C.SP. Multi Credit Strategy, classificato nei fondi propri di base di livello 2.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0063561/25 del 25 marzo 2025

AXA Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

AXA Assicurazioni S.p.a., con comunicazione del 13 febbraio 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti del 28 gennaio 2025.

Le modifiche apportate hanno riguardato l'art. 5 dello statuto (Capitale sociale - azioni), ove l'importo si è modificato per effetto dell'aumento del capitale sociale.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento prot. n. 0064993/25 del 26 marzo 2025

**S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – Modifiche statutarie.
Provvedimento.**

S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con comunicazione pervenuta il 26 febbraio 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 febbraio 2025.

Le modifiche apportate, finalizzate a recepire le disposizioni del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024, sono relative agli articoli 27 (Sistema di Amministrazione) e 35 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0065763/25 del 27 marzo 2025

Zurich Investments Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Zurich Investments Life S.p.A. con comunicazione del 3 marzo 2025, ha presentato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 febbraio 2025.

Le modifiche statutarie hanno riguardato l'adeguamento del testo dello statuto sociale alle nuove disposizioni relative ai requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e alle modalità di rispetto nel continuo della quota di genere dei componenti degli organi sociali, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022 n. 88 e ai commi 1-bis degli artt. 5, 8 e 25 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, introdotti dal Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024.

Le modifiche hanno altresì riguardato la revisione dell'oggetto sociale, delle modalità di svolgimento delle riunioni degli organi sociali, nonché l'introduzione di un *quorum* deliberativo per il consiglio di amministrazione in caso di parità di voti.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. IMPRESE IN LCA

3.1 AVVISO LIQUIDAZIONI

ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede a Milano

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che in data 26 marzo 2025 il commissario liquidatore dell'Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Milano, prof. Angelo Cremonese, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, del riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 18 febbraio 2025.

I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di riparto finale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50 prendendo in considerazione anche le somme già erogate.

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 6 marzo 2025	Decisione (UE) 2025/381 del Consiglio del 18 febbraio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) per integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/2554 e la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio (DORA).
L del 24 marzo 2025	Regolamento delegato (UE) 2025/420 della Commissione del 16 dicembre 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per determinare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto, garantendo una partecipazione equilibrata dei membri del personale delle AEV e delle autorità competenti interessate, la loro nomina, i compiti e le modalità di lavoro.

5. ALTRE NOTIZIE

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da ALM. BRAND FORSIKRING A/S con sede legale in Danimarca allo stabilimento danese di GARD MARINE & ENERGY INSURANCE (EUROPE) AS con sede legale in Norvegia.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Danimarca, FSA - Finanstilsynet, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da ALM. BRAND FORSIKRING A/S con sede legale in Danimarca allo stabilimento danese di GARD MARINE & ENERGY INSURANCE (EUROPE) AS con sede legale in Norvegia, con effetto 3 marzo 2025.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

